

Esclt 798



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione monocratica in persona del Giudice di Alessandro Proverelli, alla pubblica udienza del 23 SET 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

RAPINESE ALESSANDRO nato a Como il  
26/04/1976, il residente via Volta n° 43,  
elett. te dom. to do e difensore avv Fulvio  
Azzarolo con studio in Como - via Rezzoni  
es n° 67  
LIBERO, PRESENTE

IMPUTATOI

Come da allegato capo di imputazione

N. 1087/13 R. Sert.

N. 1232/12 R. Gen.

N. 3802/11 R.N.R.

Sentenza del  
**23 SET 2013**

Depositata il  
**22 NOV. 2013**

Il Funzionario Giudiziario  
( Sofia Speranza )

Irrevocabile il

Redatta scheda il

Registro crediti

Difesa

A) del delitto di cui agli **artt. 81 co. 1° e 595 co. 1° e 3° c.p.** per avere, con plurima violazione della stessa disposizione di legge, offeso l'onore e la reputazione di SACCENTI Tullio, di DI MATTEO Elisabetta e di DI MATTEO Elia, pubblicando su un sito *internet* di propaganda politica da lui gestito ("*www.rapinesesindaco.com*") uno scritto dal titolo "*ETG+ Sindaco – Roba da dittatura sudamericana*", in cui, nel contesto di un'invettiva contro il Sindaco di Como, Stefano BRUNI, ove tra l'altro lamentava l'eccessivo potere assegnato al SACCENTI quale capo di gabinetto del Sindaco stesso:

- a) insinuava che la carriera del SACCENTI fosse dovuta al fatto di essere genero dell'Avv. Elia DI MATTEO, del quale (al di fuori da ogni pertinenza con l'attualità, e in termini gratuitamente spregiativi) dava la definizione di "*re delle licenze ai supermarket*" ed evocava un remoto precedente giudiziario ("*finito in gattabuia per questioni legate alla grande distribuzione*");
- b) chiedeva retoricamente — in modo del tutto avulso dal contesto e senza il supporto di alcuna informazione — se "*il genero [SACCENTI], la figlia [DI MATTEO Elisabetta] o addirittura l'Avv. Elia DI MATTEO in persona*" avessero dato "*suggerimenti*" al Sindaco in relazione a una vicenda amministrativa che evocava in termini allusivi al malaffare ("*la faccenda Trevitex*").

Fatto aggravato perché commesso con un mezzo di pubblicità.

In Como e altrove, in epoca anteriore e prossima al 10 giugno 2011;

B) del delitto di cui agli **artt. 81 co. 1° e 595 co. 1° e 3° c.p.** per avere, con plurima violazione della stessa disposizione di legge, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Como del 16-6-2011, offeso l'onore e la reputazione di SACCENTI Tullio, di DI MATTEO Elisabetta e di DI MATTEO Elia, dando lettura — nonostante le reiterate ammonizioni del Presidente dell'assemblea ad evitare riferimenti personali non pertinenti al dibattito— di alcune parti dell'articolo indicato al Capo A), del quale pochi giorni prima l'Autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro.

Fatto aggravato perché commesso in atto pubblico.

In Como, il 16 giugno 2011:

[firma]

TTT Tullio, di DI  
ma violazione  
nda

Difesa d'ufficio/di fiducia da avv. Fulvio Anzaldo del Foro  
di Pavia - presente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero ~~di~~ Massimo Fodde

Le Parti hanno concluso come segue:

~~P.M.:~~

P.C.: TULLIO SACCENTI con avv. M. Accolla - F. Milano

P.C.: come da conclusioni scritte allegate al verbale d'udienza

~~Difesa:~~

La vicenda  
candidarsi a  
di Gabi.

Le parti concludono:

Il Pubblico Ministero: riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione fra i capi a) e b), condanna ad € 1.500,00 di multa;

La parte civile: si riporta alle conclusioni scritte ed alle note di udienza che deposita unitamente alla nota spese;

La difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 9.11.2011, **RAPINESE ALESSANDRO** è stato tratto a giudizio davanti a questo Giudice Onorario per rispondere del reato descritto in rubrica.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi alla presenza dell'imputato, non consentono, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di attribuire con la dovuta certezza al sig. Rapinese la responsabilità penale per i fatti oggetto del capo di imputazione. Al riguardo occorre in primo luogo ricordare che, in via preliminare, sono state accolte le eccezioni proposte dalla difesa relativamente all'improcedibilità dell'azione in ordine ai fatti in danno dell'avv. Elia Di Matteo e di sua figlia avv. Elisabetta Di Matteo, essendo le relative querele prive di sottoscrizione autentica degli interessati.

Come da separata ordinanza pronunciata all'udienza dell'1.2.2013 si è infatti osservato che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mancata autenticazione della sottoscrizione richiesta quale requisito essenziale di forma dall'art. 337 cod. proc. pen. determina l'improcedibilità dell'azione penale quantomeno nell'ipotesi - come è avvenuto nel caso in esame - in cui la querela non sia stata presentata personalmente dall'interessato.

A ciò si è aggiunta l'ulteriore considerazione per cui, sempre secondo la giurisprudenza, non può rilevare la circostanza che la persona offesa dal reato sia un avvocato, tenuto conto che non vi è alcuna norma che legittimi l'avvocato all'autenticazione della propria firma ove agisca come privato cittadino.

Né al riguardo è stato possibile equiparare l'atto presentato personalmente dall'avv. Elisabetta Di Matteo in data 18.6.2011 ad una querela, trattandosi di mera produzione documentale ad integrazione della querela presentata l'11.6.2011 dal dott. Tullio Saccenti, ovvero la terza persona offesa nella vicenda per cui è processo.

Ciò premesso, il giudizio si è svolto esclusivamente per i fatti in danno del precitato dott. Tullio Saccenti, marito dell'avv. Elisabetta Di Matteo e genero dell'avv. Elia Di Matteo, utilizzando come fonti di prova le sole risultanze documentali acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale, avendo le parti rinunciato all'esame dei testimoni - ivi compresa la persona offesa dott. Saccenti - precedentemente indicati nelle rispettive liste (ad eccezione di un amico del dott. Saccenti richiesto dalla parte civile le cui dichiarazioni, vaghe e generiche, sono apparse sostanzialmente prive di rilevanza processuale).

Le imputazioni a carico del sig. Rapinese risalgono temporalmente al giugno 2011 e si collocano in prossimità della campagna elettorale che si sarebbe di lì a poco aperta a Como per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del capoluogo lombardo.

equivalenti  
ad €

La vicenda vede protagonista da un lato un consigliere di minoranza uscente intenzionato a candidarsi a sindaco con una propria lista - ovvero l'imputato Rapinese - e, dall'altro, il capo di gabinetto del sindaco in carica - vale a dire la persona offesa dott. Saccenti.

Le accuse di diffamazione mosse a Rapinese riguardano in sintesi alcune considerazioni espresse dall'imputato dapprima attraverso il proprio sito internet denominato [www.rapinesesindaco.com](http://www.rapinesesindaco.com) (capo a) e, successivamente, ripetute all'interno di una seduta del consiglio comunale (capo b).

Tali considerazioni sono così sintetizzabili:

- la prima: Rapinese si chiede se la carriera del capo di gabinetto Saccenti, nominato dal sindaco Stefano Bruni, sia forse dovuta al fatto di essere il genero dell'avv. Elia Di Matteo, quest'ultimo definito "*re delle licenze ai supermercati*" in passato "*finito in gattabuia per questioni legate alla grande distribuzione*";
- la seconda: Rapinese si chiede se Saccenti abbia dato, insieme con la figlia ed il suocero, suggerimenti al sindaco in ordine ad una vicenda amministrativa che egli individua come "*faccenda Trevitex*".

Come innanzi accennato, non può ignorarsi che le asserzioni in esame si collocano nel contesto di fine mandato di un'amministrazione decennale da più parti assai discussa per molteplici ragioni, alcune delle quali - come quella legata alla costruzione delle paratie sul lungo lago - assunte addirittura alla cronaca nazionale come esempio di cattiva gestione della cosa pubblica.

Da qui un clima preelettorale particolarmente acceso, del quale occorre tener conto per la valutazione della reale portata offensiva degli interventi di Rapinese, consigliere di opposizione le cui modalità relazionali si sono spesso caratterizzate per l'utilizzo di toni forti ed aspri non privi di connotazioni provocatorie, all'evidente scopo di sollecitare nella cittadinanza interesse e indignazione rispetto ai fatti della vita politica locale.

Ciò detto, si può passare ad analizzare la prima delle esternazioni di Rapinese finita sotto accusa, ovvero la carriera del dott. Saccenti.

A parere di questo Giudice, non può escludersi che Rapinese intendesse non tanto offendere il dott. Saccenti, bensì piuttosto chiedere, nell'esercizio del proprio ruolo di consigliere di opposizione, chiarimenti in ordine ai criteri che avevano determinato la nomina del capo di gabinetto del sindaco.

Al riguardo, un esame del curriculum del dott. Saccenti riportato dalla stessa parte civile conferma questa possibilità: Saccenti risulta infatti avere conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2005, vale a dire solo due anni prima dal conferimento dell'importante incarico (avvenuto nel 2007) ed appare privo di esperienza amministrativa e gestionale specifica, avendo fino a quel momento ricoperto il ruolo di comandante dei vigili urbani di Lipomo, un piccolo comune alle porte di Como.

A ciò si aggiunge il fatto che il dott. Saccenti ha avuto accesso alla carica non già attraverso un concorso pubblico o quantomeno ad esito di una pubblica selezione che consentisse una valutazione comparata dei curricula degli eventuali aspiranti al ruolo, bensì grazie ad una nomina di natura assolutamente fiduciaria da parte del sindaco, in ordine alla quale non pare illecito chiedere una motivazione circa i parametri di scelta che l'hanno ispirata, trattandosi pur sempre di un incarico retribuito con risorse pubbliche.

In altre parole, seppure sia evidente che i toni usati dal Rapinese al riguardo sono stati polemici, provocatori ed irritanti per chi li ha subiti, è altrettanto vero che ciò non pare sufficiente a ritenere sussistente il dolo richiesto per l'integrazione del delitto in esame.

Quanto all'accostamento con il ruolo del suocero avv. Elia Di Matteo, Rapinese sembra riferirsi a cronache già note in città: si consideri, a questo proposito, l'intervista rilasciata dallo stesso avv. Di Matteo apparsa sul quotidiano La Provincia il 7.3.2010 (poi riportata

Tomando a  
tutta ev:  
che

anche on-line sul sito internet "*svegliatisanfermo.com*" che riproduceva il testo integrale dell'articolo), nella quale quest'ultimo viene definito come l'ideatore del cosiddetto "*decreto salva liste*" (liste elettorali presentate dal Pdl e dalla Lega, inizialmente escluse dalle penultime elezioni regionali lombarde), nonché "*legale del sindaco Bruni in Comune*" e, ancora, "*eminenza bianca*" del centrodestra comasco ("*grigia non mi piace*"), "*testa pensante del Pdl*".

Si consideri altresì una successiva intervista rilasciata sempre al quotidiano comasco La Provincia il 7.7.2012, ove a proposito della nomina a presidente del Casinò di Campione d'Italia del figlio dell'avv. Elia Di Matteo, Giulio Di Matteo, il giornalista così riferisce: "*Anche il padre di Di Matteo, Elia, è un volto noto della politica comasca: già assessore a Como, abbandonò le cariche pubbliche in seguito a disavventure giudiziarie culminate con il suo arresto, nel 1993, per la vicenda delle tangenti legate alle cosiddette "licenze facili ai supermercati"*".

L'accostamento con i supermercati conduce alla seconda delle esternazioni sotto accusa, ovvero il riferimento alla vicenda Trevitex (un'area all'interno del quartiere comasco denominato Camerlata da tempo possibile oggetto di accordi di programma tra parti private e pubbliche, in cui è stato fra l'altro ipotizzato il coinvolgimento di una società che fa riferimento al gruppo Esselunga), rispetto alla quale Rapinese si chiede se anche il dott. Saccenti, nel frattempo acquisito egli pure il titolo di avvocato (precisamente: nel 2009), possa aver prestato attività di consulenza al riguardo.

La domanda di Rapinese si ricollega anche in questo caso a dichiarazioni rilasciate dallo stesso avv. Di Matteo nella citata intervista del 10.3.2010, nella quale egli conferma di aver difeso e fornito consulenze in favore del sindaco Bruni sin da prima che il dott. Saccenti - al quale viene anche in questo caso fatto esplicito riferimento in quanto suo genero - acquisisse l'incarico di capo di gabinetto.

Come documentato dalla difesa di Rapinese, la definizione di "*re delle licenze dei supermarket*" nei confronti dell'avv. Di Matteo è da attribuire non già all'odierno imputato, ma al giornalista di un quotidiano nazionale, precisamente il Corriere della Sera: nell'occhiello di un articolo pubblicato il 7.12.1993 (tutt'oggi visionabile su internet) si legge infatti "*Scarcerato a sorpresa il re delle licenze ai supermarket*", mentre l'autore del pezzo Mario Cavallanti riporta alcune vicende giudiziarie in cui era rimasto coinvolto l'avv. Di Matteo, arrestato per presunti reati in relazione a questioni legate alla grande distribuzione.

Tomando alla Trevitex evocata da Rapinese come possibile sede di supermercati, si tratta di una vicenda comasca oggetto di diverse controversie, anche giudiziarie, tanto che pure il nuovo assessore all'urbanistica Lorenzo Spallino, all'indomani del suo insediamento, la definisce, come riportato il 19.6.2012 dal quotidiano locale La Provincia, una "*questione annosa*": in tale contesto, non sembra anche in questo caso dimostrabile una chiara volontà diffamatoria di Rapinese nei confronti del dott. Saccenti per il solo fatto che questi sia il genero di Di Matteo, dal momento che non può escludersi il diritto di un consigliere di minoranza di interloquire sulle attività amministrative che riguardano il comune.

Del resto, come osservato dallo stesso Pubblico Ministero in una precedente ordinanza di archiviazione, "*il collegamento tra l'entourage del sindaco ed un dato studio legale, impegnato in un mandato defensionale che riguarda determinate attività amministrative, appare un tema sul quale un consigliere di minoranza ha diritto di interloquire*".

La difesa di parte civile ha invocato un presunto "*diritto all'oblio*" nei confronti dei precedenti giudiziari dell'avv. Di Matteo: tenuto peraltro conto che è egli stesso ad evidenziare pubblicamente il proprio ruolo nella vita politica esponendosi anche attraverso interviste ai giornali, occorre accettare il rischio che le passate vicende possano venire rese note, ben potendo i rappresentanti di una parte politica avversa decidere di farne memoria ai cittadini.

J

il testo integrale  
del decreto  
delle

Tomando al dott. Saccenti, pur non essendo egli un politico in senso stretto, è comunque di tutta evidenza la sua dimensione pubblica inscindibile dal mandato elettorale del sindaco che lo ha nominato in via fiduciaria, posizione del tutto differente da quella di un funzionario amministrativo divenuto tale per concorso pubblico: la natura dell'incarico di capo di gabinetto appare infatti tale da poter esporre il titolare anche alle valutazioni dell'opposizione consigliere, senza che per questo sia dimostrabile una inequivocabile volontà diffamatoria in capo a chi - come un consigliere di minoranza - indirettamente lo coinvolge nelle critiche nei confronti dell'operato del sindaco.

Del resto il capo di gabinetto non agisce tanto come tecnico di una determinata materia, bensì piuttosto come uomo di fiducia del primo cittadino del quale fa propri politiche ed obiettivi, direttamente supportandolo nella loro attuazione e con lui condividendo una certa esposizione anche mediatica.

In buona sostanza, pure in questo caso le esternazioni oggetto del capo di imputazione non sembrano sorrette da una indubitabile intenzione diffamatoria prevista e punita dal codice penale, apparendo piuttosto dichiarazioni forti e pungenti espresse da un consigliere di opposizione che aspira a diventare egli stesso sindaco nel contesto di un dibattito politico dai toni molto accesi.

In questo senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di reati contro l'onore, è da ritenere che il linguaggio della polemica politica possa assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati.

Si ritiene pertanto che il sig. Rapinese debba essere assolto dall'imputazione ascrittagli quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, perché il fatto non costituisce reato.

Stante il complessivo contesto della vicenda come innanzi sintetizzato, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

Motivazione in giorni 60.

**P.Q.M.**

Il Giudice Onorario di Como,

Visto l' articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.,

assolve **RAPINESE ALESSANDRO** dall'imputazione ascritta perché il fatto non costituisce reato.

Dichiara compensate le spese di giudizio fra le parti.

Motivazione in giorni 60.

Como, 23 settembre 2013

IL GIUDICE ONORARIO  
dott.ssa Alessandra Mariconti

